

zione ai sensi del regolamento (CE) n. 1774/2002, può essere effettuato esclusivamente nell'ambito del territorio regionale».

La presente ordinanza è diramata in via d'urgenza alle autorità sanitarie di controllo ed entra immediatamente in vigore nelle more della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2006

Il Ministro: STORACE

*Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona
e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 108*

06A02320

ORDINANZA 20 febbraio 2006.

Modifica dell'allegato I dell'ordinanza ministeriale dell'11 febbraio 2006, recante misure urgenti di protezione per casi di influenza aviaria ad alta patogenicità negli uccelli selvatici. (Aggiornamento n. 3).

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista l'ordinanza del Ministro della salute dell'11 febbraio 2006 relativamente alle misure urgenti di protezione per casi di influenza aviaria ad alta patogenicità negli uccelli selvatici;

Considerato l'art. 1, comma 2 della sopracitata ordinanza relativo alla modifica dell'allegato sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica o di eventuali decisioni comunitarie;

Considerato che le prove eseguite dal Centro di referenza di Padova su campioni appartenenti alle sottoidicate specie:

un cigno, località Toruccio, comune di Giovinazzo (Bari);

quattro cigni, località Pietrarossa, comune di Mineo (Catania);

un gallo sultano e una poiana, via Messina, comune di Catania;

un germano reale, località Cerreto, comune di Panicale (Perugia);

hanno dato esito positivo al virus dell'influenza aviaria H5N1 ad alta patogenicità;

Ritenuto necessario pertanto istituire attorno al luogo in cui è stata confermata la presenza del virus

H5N1 ad alta patogenicità le zone di protezione e sorveglianza (ex art. 2 O.M. 11 febbraio 2006), e quindi modificare l'allegato I della citata ordinanza;

Considerato inoltre che i campioni appartenenti al cigno selvatico ritrovato morto in località Pellaro, comune di Reggio Calabria, hanno dato esito negativo per la ricerca del virus H5N1 e che per tali motivi il comune di Reggio Calabria deve essere stralciato dall'allegato I dell'ordinanza 11 febbraio 2006;

Ordina:

Art. 1.

1. L'allegato I dell'ordinanza ministeriale dell'11 febbraio 2006 recante misure urgenti di protezione per casi di influenza aviaria ad alta patogenicità negli uccelli selvatici, è sostituito dall'allegato I alla presente ordinanza.

La presente ordinanza è diramata in via d'urgenza alle autorità sanitarie di controllo ed entra immediatamente in vigore nelle more della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2006

Il Ministro: STORACE

*Registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona
e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 124*

ALLEGATO I

Le zone soggette a restrizione: aree in cui vengono istituite zone di protezione e sorveglianza:

Sezione A:

regioni: Calabria, Puglia, Sicilia, Umbria.

Sezione B:

provincia di Vibo Valentia: comune di Pizzo Calabro;

provincia di Taranto: comune di Manduria;

provincia di Catania: comuni di Giarre, Mascali, Mineo e Catania;

provincia di Siracusa: comune di Marina di Melilli;

provincia di Lecce: comune di Torre San Giovanni, Ugento e Vernole;

provincia di Foggia: comune di Rodi Garganico;

provincia di Bari: comune di Giovinazzo;

provincia di Perugia: comune di Panicale.

06A02319